

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI APPALTO

Tra:

A.T.E.R. della Provincia di Vicenza

e

STUDIO STORTI S.R.L. 36040 TORRI DI Q.LO (VI)

**Per la fornitura, manutenzione, aggiornamento del servizio in “cloud” di posta elettronica denominato
Zimbra Cloud.**

CIG: Z792CCD4B6

§ § §

Con la presente scrittura privata, scambiata per il mezzo di corrispondenza, a valersi per entrambe le Parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge.

Tra

- Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (A.T.E.R. della Provincia di Vicenza), con sede legale in Vicenza, Via Btg. Framarin n. 6 C.F. e Partita IVA 00165800244, in persona del Direttore f.f. *pro tempore*, Sig. Ruggero Panozzo, C.F. PNZRGR54E10G694Z, nato a Piovene Rocchette (VI), il 10/05/1954, che interviene facoltizzato alla firma del presente atto munito dei relativi poteri derivanti dagli artt. 16-18 del vigente Statuto, nonché da Determinazione del Commissario Straordinario del 17/04/2016 n. 5932/2017, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente che rappresenta, (in seguito chiamata più brevemente “**A.T.E.R. di Vicenza**”),

e

- la società STUDIO STORTI S.R.L., con sede legale in Torri di Quartesolo (VI), Via dell'Industria 8, C.F. e Partita IVA 03488860242, iscritta al Registro delle Imprese VI 0329501, in persona dell'Amministratore Storti Paolo Remo, C.F. STRPRM 78E24A459Y, nato a ARZIGNANO (VI), il 24/05/1978, in qualità di legale rappresentante pro tempore, munito dei relativi poteri in qualità di procuratore generale dell'impresa (nel prosieguo chiamato più brevemente “Appaltatore”);

PREMESSO CHE

a) A.T.E.R. di Vicenza è un ente pubblico economico strumentale della Regione Veneto che opera nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 7 L. R. Veneto n. 39 del 03 novembre 2017;

b) A.T.E.R. di Vicenza, per le competenze di cui al punto precedente, ed in vista delle disposizioni attuative che saranno emanate dalla Regione Veneto per assicurare piena operatività alla L.R. Veneto n.

39/2017, ha necessità di continuare ad utilizzare un *software* che consenta agli Uffici di gestire le comunicazioni di posta elettronica;

c) A.T.E.R. di Vicenza utilizza attualmente la soluzione del medesimo fornitore con servizio annuo denominato “Zimbra Cloud”.

d) Studio Storti s.r.l. ha presentato un’offerta per la prosecuzione del servizio Prot. n. 1559/2018

e) Studio Storti s.r.l. è presente come fornitore sul M.E.P.A.

Art. 1

Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

1. Le Premesse e tutti gli Allegati al “Contratto” di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente “Contratto”:

x Dichiarazione di Offerta Studio Storti s.r.l. acquisita al prot. n. Prot. n. 1559/2018;

x Atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali;

x Modello di dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini dell’art. 3 della Legge n. 163/2010.

2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente “Contratto”, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per la stazione appaltante A.T.E.R. di Vicenza.

3. L’esecuzione del presente “Contratto” è, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra A.T.E.R. di Vicenza e l’Appaltatore;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore.

c) dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC in materia.

4. In caso di discordanza o contrasto, il “Contratto” di A.T.E.R. di Vicenza prevarrà su tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore salvo eventuali proposte migliorative, formulate dall’Appaltatore ed accettate da A.T.E.R. di Vicenza.

Art. 2

Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente “Contratto”, che l’Appaltatore con la sottoscrizione del medesimo si obbliga ad adempiere perfettamente ed a regola d’arte, con le modalità di seguito stabilite, è la fornitura e l’esecuzione delle seguenti prestazioni ed i servizi di seguito elencati:

a) *Fornitura come servizio “All-Inclusive Flat in Cloud” della gestione, manutenzione, assistenza e mantenimento dati della posta elettronica dell’ A.T.E.R. di Vicenza utilizzando i sistemi predisposti dall’appaltatore anche tramite il software Zimbra.*

- b) *Consentire di gestire visualizzare e scaricare la posta anche da remoto, filtrandone in modo sicuro i contenuti attraverso antispam (SPAMASSASIN/DSPAM/GREYLIST) ed antivirus (CLAMAV) da tenere costantemente aggiornati.*
- c) *Gestire calendari e rubriche con la possibilità di condividerle con gli altri utenti aziendali o con gruppi di lavoro.*
- d) *Accesso alle funzionalità di collaborazione aziendale (calendari, rubriche, contatti) ed alla posta nel suo complesso attraverso un browser Web, sia da locale (da qualsiasi PC) che da remoto.*
- e) *Abilitazione di un modulo di backup e recovery in tempo reale.*
- f) *Abilitazione di un modulo per la connessione push-activesync di sincronizzazione dei dispositivi mobili (mail, calendari e rubriche).*
- g) *Monitoraggio 24/365 del sistema con interventi pro-attivi da parte dell'appaltatore.*
- h) *Analisi dei Log e Indagine per la ricerca in caso di problematiche.*
- i) *Manutenzione evolutiva e aggiornamenti al sistema.*
- j) *Supporto illimitato e prioritario in caso di "Incident".*
- k) *Supporto operativo illimitato ai referenti A.T.E.R. per questioni di ordinaria amministrazione del sistema.*
- l) *HelpDesk di secondo livello e supporto tecnico a disposizione dei referenti A.T.E.R..*

2. Saranno attivi e gestiti i seguenti moduli riferiti al software Zimbra:

- a) ***ZeXtras Mobile:*** *che deve permettere di utilizzare dispositivi mobili, Windows Mobile, Symbian o iPhone che si interfaceranno direttamente con il server di posta Zimbra (attraverso il protocollo ActiveSync.). Tutto ciò al fine di permettere di semplificare l'infrastruttura, aggiungendo funzionalità (es. gestione di rubriche e calendari multipli).*
- b) ***ZeXtras Chat:*** *che fornisce una piattaforma client/server integrata in Zimbra per la messaggistica istantanea, permettendo agli utenti di comunicare attraverso una comoda chat testuale direttamente dal loro client web Zimbra.*
- c) ***ZeXtras backup:*** *Il sistema di backup e recovery dovrà consentire, con una retention minima garantita di un mese, di:*
 - Ripristinare dati eliminati dall'utente
 - Ripristinare intere caselle
 - Ripristinare singoli gruppi di messaggi*consentendo di avere tolleranza prossima a "0" sulla perdita di dati.*
- d) ***Filtri anti-spam ed anti-virus:*** *nella configurazione proposta deve avere tre livelli di antispam differenti, con tre tecnologie e modalità logiche di funzionamento differenti. Il primo sistema entrerà nel merito della connessione e quindi dei requisiti formali richiesti dal protocollo di scambio posta, troncando quindi sul nascere le connessioni effettuate da massive-spammer e zombie o virus-flodder in genere. Un secondo sistema entrerà nel merito della validazione degli header della mail quindi controllerà sia RBL esterne che veridicità del dichiarato dal mittente. Il terzo sistema entrerà nel merito del contenuto sulla base di punteggi e pesi che verranno nel tempo ottimizzati da noi, attraverso il tuning, e da voi attraverso il motore euristico ad auto-*

apprendimento che consentirà ad ogni utente di "insegnare" al sistema quello che viene ritenuto spam anche in casi in cui formalmente risulti corretto. Sarà attivo anche un antivirus (CLAMAV od altri) per consentire la protezione contro i virus veicolati dalle mail.

Art. 3

Durata del Contratto e recesso

1. L'efficacia del presente "Contratto" decorre dalla data di ricezione della accettazione del "Contratto" di appalto sottoscritta dall'Appaltatore ed appositamente inviata via pec ad A.T.E.R. di Vicenza e prevede quanto previsto all'Art. 2, con **durata di anni due**.

2. Le Parti convengono espressamente che A.T.E.R. di Vicenza avrà facoltà di recedere senza alcun preavviso dal presente "Contratto" nei seguenti casi:

- apertura di procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, salvi casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità.

3. Alla scadenza del presente "Contratto" o comunque alla sua cessazione anticipata per qualsivoglia motivo determinata, l'Appaltatore sarà tenuto, dietro richiesta di A.T.E.R. di Vicenza, a:

- garantire la prosecuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni previste nel "Contratto", nelle more della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore;
- porre in essere tutto quanto necessario per facilitare il subentro del nuovo Appaltatore, anche tramite la fornitura ad A.T.E.R. in formato aperto, esportabile ed accessibile di tutti i dati gestiti di A.T.E.R..

4. Nel presente "Contratto", quando non diversamente specificato, con "giorno" si intende il giorno solare.

5. Qualora, prima della scadenza del "Contratto" d'appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il "Contratto" potrà essere prorogato per il tempo necessario per definire la nuova aggiudicazione, nel corso del quale l'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, fino ad un massimo di 180 giorni.

6. Alla data di scadenza del presente "Contratto", lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte di A.T.E.R. di Vicenza.

Art. 4

Servizio di assistenza

1. L'Appaltatore dovrà fornire il nominativo ed i riferimenti di contatto (ad esempio numero di telefono, indirizzo *e-mail*) di almeno un responsabile della suddetta struttura nonché essere dotato di una

Procedura di *Escalation*, che il personale A.T.E.R. di Vicenza potrà utilizzare nei casi in cui la risoluzione di un problema si dovesse protrarre oltre i tempi stabiliti, al fine di giungere rapidamente al ripristino delle normali funzionalità di esercizio.

2. Alla scadenza del presente “Contratto”, l’Appaltatore, è comunque tenuto a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio, fornendo altresì ad A.T.E.R. di Vicenza tutte le informazioni e documentazioni di supporto.

Art. 5

Livelli del servizio di assistenza

1. L’Appaltatore si impegna a svolgere il servizio di assistenza nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:

- I. **tempi di risoluzione per malfunzionamenti software riguardanti le singole caselle utente:** quattro ore dalla segnalazione del problema (nel caso di segnalazioni effettuate via web al di fuori dell'orario d'ufficio, il conteggio delle ore comincia dalle ore 08.00 del giorno successivo);
- II. **malfunzionamenti generalizzati di tutto il sistema:** quattro ore dalla segnalazione del problema (nel caso di segnalazioni effettuate via web al di fuori dell'orario d'ufficio, il conteggio delle ore comincia dalle ore 08.00 del giorno successivo).

2. L’Appaltatore garantisce un servizio di assistenza remota tramite help desk (09,00-13,00 14,00-18,00) nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e nella mattina del sabato (09,00-13,00).

3. L’Appaltatore gestirà l’accesso al Supporto attraverso linea telefonica o via mail. Il servizio di supporto sarà specifico per l’assistenza del software Zimbra. La presa in carico della problematica sarà immediata in caso di contatto telefonico e sarà sempre garantita la presenza e disponibilità in sede dell’Appaltatore di tecnici specializzati in Zimbra con pluriennale esperienza.

4. L’accesso al II. Livello di assistenza verrà effettuato dai tecnici dell’ A.T.E.R. che hanno frequentato la formazione.

Art. 6

Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore garantisce che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente “Contratto”.

2. L’Appaltatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente “Contratto” con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’Appalto, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne A.T.E.R. di Vicenza da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.

3. L'Appaltatore si impegna a prestare l'attività oggetto del presente "Contratto" con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente "Contratto". Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall'osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, a consentire ad A.T.E.R. della Provincia di Vicenza di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente "Contratto", impegnandosi sin d'ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.

5. L'Appaltatore si impegna, per la fruizione del servizio via web-browser ad utilizzare per l'accesso un protocollo sicuro HTTPS SSL con certificato e connessione/trasmissione dati criptata a 256 bit.

6. L'Appaltatore si impegna alla conformità normativa dell'infrastruttura datacenter, in tal senso dichiara che la propria struttura si basa su uno dei più importanti sistemi di Cloud esistenti (Amazon) su cui ha sviluppato una infrastruttura proprietaria per la gestione dei servizi resi e relativi backup. L'infrastruttura è sviluppata su Datacenter presenti in Unione europea così come gli storage ed i backup ed è composta da un numero scalabile di Host, uno spazio virtualmente illimitato e una banda virtualmente illimitata. Questo a garanzia della perfetta compatibilità con le direttive europee e la normativa nazionale in merito di privacy e trattamento dei dati con particolare riferimento agli art 5,42,43,44,45 del dlgs.196/03. I dati rimangono di proprietà del cliente (A.T.E.R.) e devono essere sempre a disposizione, anche in caso di recesso del contratto. L'Appaltatore si configura in tal modo come Amministratore di Sistema Esterno ai fini del testo unico Privacy (196/03 e s.m.) con i relativi oneri nonché come Responsabile Esterno per la parte inerente l'applicazione delle misure minime previste dall'allegato B del T.U. Privacy Stesso.

7. L'Appaltatore si impegna a rendere la propria struttura e relativi servizi, conformi alle modifiche legislative future in ambito di Privacy e conservazione/gestione di dati personali.

8. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente "Contratto".

Art. 7

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. La fornitura del servizio è relativa a n. 75 caselle di posta Zimbra Cloud così composte relativamente allo spazio disponibile per ciascuna casella:

- n. 3 caselle di posta da 30 GB cadauna;
- n. 15 caselle di posta da 15 GB cadauna;
- n. 1 casella di posta da 3 GB cadauna;
- n. 56 caselle di posta da 2 GB cadauna;

Il canone annuale iniziale di € 2.400, scontato nel precedente contratto ad € 2.250,00 annui, viene confermato in € 2.250,00 annui, con certificato SSL incluso nel canone.

2. L'importo di cui alla precedente lettera verrà corrisposto, con rata annua anticipata, da A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, previa emissione della relativa fattura soggetta a split-payment, da parte dell'Appaltatore.

3. Tutti gli importi indicati nel "Contratto" si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.

4. L'Appaltatore si impegna ad emettere fatture ad A.T.E.R. della Provincia di Vicenza complete del riferimento **C.I.G.: Z792CCD4B6**.

5. Prima di ogni pagamento, il Direttore dell'esecuzione o, in sua mancanza, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederanno alla verifica della conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore rispetto alle prescrizioni contenute nell'Offerta, nel presente "Contratto".

6. Il pagamento del corrispettivo è condizionato alla regolarità dei versamenti dell'Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che all'Appaltatore il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da A.T.E.R. della Provincia di Vicenza sul seguente conto corrente (bancario o postale) dedicato:

UNICREDIT SOA – FILIALE DI TEOLO-TREPONTI (PD) IBAN: IT22Y0200862920000041378503.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:

PAOLO REMO STORTI, nato ad ARZIGNANO (VI), il 24/05/1978, c.f. STRPRM78E24A459Y;

9. A.T.E.R. della Provincia di Vicenza effettuerà i pagamenti entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e dalla regolarità del D.U.R.C..

10. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente "Contratto" rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

15. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 8

Penali

1. A.T.E.R. della Provincia di Vicenza si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

b. in caso di ritardo nella risoluzione dell'incidente/malfunzionamento segnalato, rispetto ai tempi previsti dai livelli di servizio di cui al precedente art. 5, A.T.E.R. della Provincia di Vicenza potrà applicare le seguenti penali:

- i. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo successivo alla presa in carico di segnalazioni di malfunzionamenti software riguardanti le singole caselle utente (per i quali viene prevista la risoluzione entro 4 ore lavorative dalla segnalazione);
- ii. Euro 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni giorno lavorativo successivo alla presa in carico di segnalazioni di malfunzionamenti generalizzati di tutto il sistema, (per i quali viene prevista la risoluzione entro 4 ore lavorative dalla segnalazione)

2. Le Parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di A.T.E.R. di Vicenza di richiedere il risarcimento del maggior danno.

3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo totale contrattuali, A.T.E.R. della Provincia di Vicenza si riserva la facoltà di risolvere il presente "Contratto" ai sensi del successivo art. 25 "Risoluzione".

4. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. L'Appaltatore si impegna, nel caso in cui A.T.E.R. di Vicenza non possa servirsi in tutto o in parte del Sistema Informatico a causa di astensioni collettive (sciopero) dal lavoro del personale dell'Appaltatore stesso, a mettere in atto ogni utile iniziativa che garantisca il ripristino della piena funzionalità del Sistema dal cessare della causa impediante.

6. Nel caso in cui le cause delle astensioni collettive di cui sopra siano imputabili all'Appaltatore, salvo che questi non ne fornisca prova contraria, rimangono a carico dello stesso Appaltatore tutte le relative responsabilità e fatta salva l'applicazione delle penali previste nelle specifiche tecniche.

Art. 9

Brevetti e diritti d'autore

1. A.T.E.R. di Vicenza non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del presente "Contratto", prodotti o soluzioni tecniche e/o informatiche di terzi ovvero abbia violato diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere sollevata ed indenne A.T.E.R. di Vicenza e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d'autore.

3. In particolare, l'Appaltatore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti di A.T.E.R. di Vicenza in relazione ai prodotti di cui al presente Contratto o in relazione al loro uso. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, A.T.E.R. di Vicenza, fermo restando il risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di A.T.E.R. di Vicenza di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.

Art. 10

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

2. A.T.E.R. di Vicenza, al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, autorizzerà l'accesso del personale dell'Appaltatore ai luoghi e beni di A.T.E.R. di Vicenza stessa nell'osservanza delle disposizioni di ordine interno.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni di ordine interno, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento, di ciascun tecnico addetto al servizio. In particolare il personale tecnico dell'Appaltatore è tenuto inoltre ad osservare la più rigorosa riservatezza in ordine a segreti di ufficio di A.T.E.R. di Vicenza ed a qualsiasi altra notizia di cui venga a conoscenza in occasione od a causa dell'attività svolta.

4. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni – ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Appaltatore verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Appaltatore si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali

informazioni e/o documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio ad A.T.E.R. di Vicenza. Il divieto di divulgazione non si applicherà qualora l'informazione risulti divenuta di pubblico dominio, senza che l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il medesimo abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori l'Amministrazione abbia autorizzato, per iscritto, l'Appaltatore a divulgare l'informazione a specifici soggetti.

5. L'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

6. E' vietato all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di A.T.E.R. di Vicenza.

7. In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto di A.T.E.R. di Vicenza al risarcimento del danno, A.T.E.R. di Vicenza avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

8. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dalle successive disposizioni che verranno emanate in materia in attuazione al Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 11

Divieto di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento del servizio e fornitura di cui al presente "Contratto", l'"Appaltatore" non si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo.

3. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, A.T.E.R. di Vicenza non provvede al pagamento diretto delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi alle opere svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'"Appaltatore" il quale è obbligato a trasmettere ad A.T.E.R. di Vicenza, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, A.T.E.R. di Vicenza sospende il successivo pagamento a favore dell'"Appaltatore".

4. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi il presente "Contratto".

5. L'Appaltatore dichiara e garantisce ad A.T.E.R. di Vicenza l'osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo, ivi compreso il subappalto, impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato "personale impiegato").

6. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne A.T.E.R. di Vicenza da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale proprio e/o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e da eventuali sanzioni irrogate ad A.T.E.R. di Vicenza ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.

7. Nel caso in cui il personale impiegato dall'appaltatore e/o dal subappaltatore, anche ai sensi dell'art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di A.T.E.R. di Vicenza, l'Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di A.T.E.R. di Vicenza, ed a richiederne l'estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice di Procedura Civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

8. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate da A.T.E.R. di Vicenza, comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.

9. A.T.E.R. di Vicenza, in caso di violazione dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l'Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad A.T.E.R. di Vicenza ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

11. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad A.T.E.R. di Vicenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

12. L'Appaltatore non può cedere i crediti derivanti dal contratto a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

13. E' fatto, altresì, divieto al fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

14. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, A.T.E.R. di Vicenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente "Contratto".

Art. 12

Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva

1. L'Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell'esecuzione dell'Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente "Contratto", si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; dichiarando anche che l'attività svolta in sede dell'A.T.E.R. è di natura esclusivamente intellettuale.

3. L'Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l'esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell'Offerta economica allegata, sono pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00).

4. A.T.E.R. di Vicenza dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d'asta sono pari ad € 0 (Euro zero); ai sensi dell'art. 26, comma 3 *bis*, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. A.T.E.R. di Vicenza, peraltro, ha elaborato un apposito documento, in cui sono fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere; l'attività del servizio prestato in "cloud" non prevede la presenza dell'appaltatore nella sede dell' A.T.E.R. di Vicenza, i rischi da interferenza nella sicurezza sono perciò nulli.

5. L'Appaltatore ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne A.T.E.R. di Vicenza, ai sensi del precedente articolo "*Divieto di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva*", da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.

6. L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, ad A.T.E.R. di Vicenza, al suo personale, a suoi consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

7. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno possa essere arrecato all'Amministrazione ed al proprio personale. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma infine

l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 13

Riservatezza delle informazioni e normativa sulla *privacy*

1. L'Appaltatore garantisce che il personale proprio e degli eventuali subappaltatori tratterà come riservata ogni informazione di cui verrà a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E' in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di documentazione di A.T.E.R. di Vicenza, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale proprio e del personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i. nonché le disposizioni che verranno emanate in attuazione del Regolamento europeo 2016/679. Le attività oggetto del presente accordo implicano, da parte dell'Appaltatore, il trattamento dei dati personali di cui è titolare A.T.E.R. di Vicenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito definito per brevità anche il "Codice") nonché ai sensi del Documento programmatico sulla Sicurezza adottato dalla stessa.

3. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati l'Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente "Contratto", provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza delle attività. Qualora nell'esecuzione del presente "Contratto", sia necessario il rilascio al personale impiegato dall'Appaltatore di codici identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di A.T.E.R. di Vicenza, il rilascio avverrà solamente dopo autorizzazione scritta da parte di A.T.E.R. di Vicenza limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali.

4. In tali casi, l'Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale incaricato utilizzi i codici identificativi e le parole chiavi unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente "Contratto" e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l'eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiavi al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare una fattispecie di responsabilità.

5. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare A.T.E.R. di Vicenza, in ogni sede, da ogni eventuale responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte del personale proprio o del subappaltatore alle previsioni del presente articolo. In tali casi l'Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di A.T.E.R. di Vicenza, che la violazione della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da essa e/o dal proprio personale (dipendente e non).

6. L'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne A.T.E.R. di Vicenza da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d'autore riconducibili all'operato dell'Appaltatore stesso.

7. L'Appaltatore aderisce e ratifica la sua nomina a "responsabile esterno" del trattamento dei dati di cui allo specifico Allegato al "Contratto".

8. L'Appaltatore garantirà ad A.T.E.R. di Vicenza, su richiesta di quest'ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga in possesso durante l'esecuzione della fornitura, in qualsiasi formato o supporto presentate, i dati non potranno essere utilizzati dall'Appaltatore per scopi diversi da quelli dell'erogazione dei servizi previsti da contratto. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo a non farne oggetto di vendita, cessione, noleggio o divulgazione in alcun modo. È compreso inoltre tutto quanto prodotto dal Fornitore in esecuzione al presente Contratto. L'Appaltatore non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati dell'Amministrazione.

10. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati anzidetti.

11. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.T.E.R. di Vicenza ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

Art. 14

Responsabile e comunicazioni relative al Contratto

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente "Contratto" sarà effettuata da ciascuna delle Parti per iscritto esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili del Contratto nominati dalle Parti ai sensi del presente articolo, ai seguenti indirizzi:

- per l'Appaltatore a:

Studio Storti s.r.l.

Via dell'Industria 8, 36040 Torri di Quartesolo (VI)

Alla c.a. Paolo Remo Storti,

Indirizzo di posta elettronica PEC: amministrazione@pec.studiostorti.com

- per A.T.E.R. di Vicenza a:

A.T.E.R. della Provincia di Vicenza

Via Btg. Framarin, 6, 36100 VICENZA

Alla c.a. Paolo Giardinelli (Direttore dell'esecuzione)

Indirizzo di posta elettronica PEC: atervicenza@pec.it

2. A.T.E.R. di Vicenza nomina quale Responsabile del Contratto (Direttore dell'esecuzione): Paolo Giardinelli.

3. L'Appaltatore nomina quale Responsabile del Contratto: Paolo Remo Storti.

4. Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile del Contratto dovrà darne tempestivamente informazione all'altra parte, comunicandogli, altresì, il nuovo indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni.

Art. 15

Obblighi relativi al Codice Etico

1. L'Appaltatore prende atto che A.T.E.R. di Vicenza ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per A.T.E.R. di Vicenza nei rapporti con gli interlocutori di A.T.E.R. di Vicenza stessa.

2. Con la sottoscrizione del presente "Contratto", l'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto codice etico, scaricabile dal sito A.T.E.R. di Vicenza al *link*: <http://www.atervicenza.it/files/normative/CodiceEtico.pdf> e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con A.T.E.R. della Provincia di Vicenza.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, A.T.E.R. di Vicenza potrà dichiarare risolto di diritto il "Contratto", fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad A.T.E.R. di Vicenza.

Art. 16

Risoluzione

1. In presenza di comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi e reiterati inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, A.T.E.R. di Vicenza potrà disporre la risoluzione del presente "Contratto". In particolare, è facoltà di A.T.E.R. di Vicenza risolvere il rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni di cui agli articoli Artt. 2 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Servizio di assistenza), Art. 5 (Livelli del servizio di assistenza), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Penali), Art. 9 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 10 (Riservatezza), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva), Art. 13 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy), Art. 15 (Obblighi relativi al Codice Etico), Art. 16 (Risoluzione), Art. 17 (Sospensione dei Servizi), Art. 18 (Attività di chiusura del contratto Trasferimento), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Esecuzione in danno), Art. 22 (Clausola finale) del presente "Contratto" oltre che delle specifiche contenute nei documenti ad esso allegati, assurgendo le stesse a presupposti fondamentali alla realizzazione dell'Appalto, nonché in caso di violazione delle previsioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A.T.E.R. di Vicenza avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all'Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l'Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di A.T.E.R. di Vicenza risolvere il presente "Contratto", con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, sono fatti salvi l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 "Penali" del presente "Contratto" ed il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore.

3. In caso di risoluzione del presente "Contratto" per grave inadempimento dell'Appaltatore ovvero per fallimento, A.T.E.R. di Vicenza si riserva di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento dell'Appalto in oggetto.

4. E' prevista la clausola risolutiva espressa, senza ricorrere a preventiva diffida, nei casi di:

a) esito negativo di collaudi;

- b) inadempienze dell'Appaltatore le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dal Responsabile per A.T.E.R. di Vicenza per porre fine all'inadempimento;
- c) ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini pattuiti;
- d) violazione degli obblighi in materia di riservatezza;
- e) violazione degli obblighi in materia di subappalto;
- f) gravi e ripetute violazioni rispetto ai tempi di realizzazione del progetto.

Nelle suddette ipotesi del presente comma 4. da a) ad f), A.T.E.R. di Vicenza potrà risolvere il "Contratto" con effetto immediato, senza necessità di diffida o messa in mora, dandone avviso all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17

Sospensione dei Servizi

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con A.T.E.R. di Vicenza. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

2. In tal caso A.T.E.R. di Vicenza avrà facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da A.T.E.R. di Vicenza e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 18

Attività di chiusura del contratto (Trasferimento)

1. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi dell'Appaltatore nel periodo immediatamente precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l'avveramento di condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento.

2. **Trasferimento.** Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno degli eventi ivi descritti, l'Appaltatore dovrà porre in essere le attività di chiusura del contratto, anche denominate con il termine Trasferimento, le quali indicano l'ordinata migrazione di:

- software di proprietà di A.T.E.R. di Vicenza, qualora presente;
- software in licenza ad A.T.E.R. di Vicenza, qualora presente;
- dati di proprietà di A.T.E.R. (messaggi di posta e relativi allegati);
- documenti per la gestione dei sistemi,

del Sistema Informatico dall'Appaltatore ad A.T.E.R. di Vicenza, ovvero al Terzo designato da A.T.E.R. di Vicenza per sostituire l'appaltatore nella prestazione dei servizi ad oggetto del presente Contratto, secondo un apposito Piano di Trasferimento predisposto da A.T.E.R. di Vicenza.

3. A.T.E.R. di Vicenza attiva il Trasferimento dandone formale comunicazione all'Appaltatore. Ove l'Appaltatore non provvederà al Trasferimento o non eseguirà correttamente le relative attività, non sarà a lui

versato alcun compenso. La durata delle attività di Trasferimento sarà indicata da A.T.E.R. di Vicenza e, in ogni caso, non sarà superiore a tre mesi di calendario continuativi dalla data di avvio del Trasferimento.

4. Piano di Trasferimento. L'Appaltatore si conformerà alle direttive impartite da A.T.E.R. di Vicenza per operare il Trasferimento. Per tali attività verrà predisposto il Piano di Trasferimento tre mesi prima della scadenza del Contratto ovvero nei due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne comporterà la cessazione anticipata.

5. La attività di Trasferimento saranno svolte sotto il controllo e la piena responsabilità dell'Appaltatore: pertanto l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore occorso nell'espletamento dell'attività di Trasferimento. In tale ottica, l'Appaltatore si impegna a manlevare A.T.E.R. di Vicenza da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei danni derivanti da detti malfunzionamenti o errori.

Art. 19

Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente "Contratto", sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 20

Esecuzione in danno

1. In caso di risoluzione del presente "Contratto" sia ai sensi dell'art. 1662 che ai sensi dell'art. 1456 c.c. A.T.E.R. di Vicenza si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente "Contratto", con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore.

2. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 21

Spese

1. E' a carico dell'Appaltatore ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente "Contratto" ad eccezione dell'IVA.

2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di registrazione del "Contratto".

Art. 22

Clausola finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente "Contratto", si fa rinvio alla documentazione allegata al presente atto ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente Contratto composto da 22 articoli e 18 pagine, viene letto e sottoscritto dalle Parti in segno di accettazione.

Data

L'Appaltatore

A.T.E.R. della Provincia di Vicenza

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente gli Artt. 2 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Servizio di assistenza), Art. 5 (Livelli del servizio di assistenza), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Penali), Art. 9 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 10 (Riservatezza), Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva), Art. 13 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla *privacy*), Art. 15 (Obblighi relativi al Codice Etico), Art. 16 (Risoluzione), Art. 17 (Sospensione dei Servizi), Art. 18 (Attività di chiusura del contratto Trasferimento), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (Esecuzione in danno), Art. 22 (Clausola finale).

Data

L'Appaltatore
